

Introduzione

La nostra Costituzione contiene numerose previsioni espressive di libertà fondamentali, garanzie individuali, diritti soggettivi, poteri e doveri tutte idonee a incidere profondamente sulla struttura del sistema processuale. All'interno di questo quadro si è mosso anche il legislatore, nello stabilire i principi e i criteri direttivi della legge 16 febbraio 1987, n. 81 concernente la delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Le disposizioni cui ci si riferisce sono innanzitutto l'art. 111 Cost. inerente il giusto processo – e dunque il principio del contraddittorio tra le parti, il giudice imparziale e la ragionevole durata del processo – così come il successivo art. 112, che prevede l'obbligatorietà dell'azione penale. Si sottolineano altresì l'art. 24, comma 2, Cost., concernente il diritto di difesa, e l'art. 27, comma 2, Cost. che enuncia la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

Inoltre, non di minore importanza a riguardo risultano le norme costituzionali relative ai diritti individuali riconosciuti in capo a tutti i cittadini, ivi compresi i soggetti del processo penale.

Primo fra tutti spicca l'art. 13 Cost., secondo il quale la libertà personale è inviolabile e non può essere limitata in alcun modo, se non in casi eccezionali caratterizzati dalla necessità e dall'urgenza ed esplicitamente previsti dalla legge.

Quello tra il diritto alla libertà della persona e le esigenze di sicurezza e giustizia perseguite dal nostro ordinamento è sempre stato un difficile equilibrio. Si tratta di necessità certamente meritevoli di tutela sovraordinata, ma che possono porsi in evidente contraddizione specialmente quando le esigenze di repressione dei reati richiedono limitazioni di fondamentali prerogative individuali, quali la libertà personale, l'invulnerabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni.

Il procedimento penale, infatti, non è altro che lo strumento esclusivo di attuazione della legge penale sostanziale, la quale mira a contrastare i comportamenti illeciti sulla base di un'articolata rete di pene e reati, per ovvie esigenze di tutela di beni essenziali, ai fini di una civile convivenza.

La privazione della libertà può innanzitutto essere disposta con una sentenza di condanna ed essere dunque l'oggetto della pena irrogata nel perseguimento di finalità di tipo general-preventivo,

ovvero special-preventivo, per ridurre il rischio di recidiva e per rieducare il reo.

Nondimeno, le compressioni delle libertà della persona possono trovare il loro fondamento giuridico – con una frequenza statistica assai preoccupante – in corrispondenza dell'applicazione di una misura cautelare. Quest'ultima ipotesi è probabilmente quella che maggiormente urta contro le garanzie individuali fondamentali: la limitazione della libertà personale prima della pronuncia definitiva – secondo quanto previsto dalle fonti sovraordinate interne e sovranazionali – deve porsi come assoluta eccezione e ricollegarsi a specifiche previsioni normative di dettaglio, valutate necessariamente da un organo giurisdizionale, il tutto al fine di evitare, laddove possibile, che le stesse abbiano contenuto afflittivo e si traducano in un'anticipazione della pena.

Si tratta, in effetti, di ipotesi particolari nelle quali l'ordinamento permette una simile privazione esclusivamente al verificarsi di determinati presupposti, cui è ricollegata una risposta urgente, necessaria e provvisoria. Suddette misure, infatti, perseguono uno scopo ben preciso, che è quello di tutelare il processo e la collettività.

Non vi è dubbio che il legislatore ordinario abbia tentato di elaborare un reticolo di regole procedurali rispettose delle garanzie fondamentali, tuttavia, da un punto di vista sistematico, la difficoltà non era tanto quello di dare attuazione ai singoli principi, ma piuttosto operare un coordinamento tra esigenze talvolta contrapposte.

Ciò ha sempre rappresentato – e tuttora rappresenta – un punto critico per l'ordinamento processual-penalistico, testimoniato dagli innumerevoli interventi legislativi operati in materia, accompagnati da numerose pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In una simile ricerca di un punto di equilibrio, si segnala da ultimo la riforma operata con la l. 16 aprile 2015, n. 47, con la quale si è perseguito il proposito di razionalizzare il sistema delle misure cautelari, così da adeguarlo alle norme costituzionali, nell'accezione fornita dal giudice delle leggi. Si è cercato, pertanto, di rimarcare come le esigenze cautelari a giustificazione della misura debbano necessariamente presentarsi come attuali, oltre a tentare di ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere, a tutti gli effetti più simile ad una pena che ad una misura cautelare, anche per l'attuale situazione carceraria che

non consente la creazione di istituti differenziati per i soggetti ristretti a titolo provvisorio e definitivo.

Il presente lavoro si occupa pertanto di evidenziare *in primis* i principi fondamentali in tema di libertà personale e di presunzione di non colpevolezza, sul piano domestico e sovranazionale, per poi analizzare gli aspetti maggiormente critici relativi ai presupposti e alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari. Segue infine, in collegamento con le richiamate garanzie fondamentali, un approfondimento in tema di criteri di scelta delle misure cautelari, con particolare attenzione alle misure custodiali e alle varie modifiche legislative a riguardo.

Capitolo I

Principi fondamentali in materia di libertà della persona

1. PREMESSA.

Tra i «diritti inviolabili dell'uomo» che l'ordinamento «riconosce e garantisce»¹, la libertà personale occupa il primo posto. È infatti prevista dall'art. 13 Cost., che introduce il Titolo I della parte I della Costituzione enunciando in maniera solenne ed essenziale che «la libertà personale è inviolabile», principio che costituisce una delle pietre miliari del nostro ordinamento.

Preliminarmente è opportuno segnalare che «libertà personale» è la locuzione utilizzata dal legislatore costituzionale, mentre è diverso quello adoperato dal codice di rito che, all'art. 272 c.p.p., la definisce «libertà della persona». Si è osservato che con quest'ultima espressione il legislatore volesse probabilmente considerare anche quelle situazioni che non sono riconducibili alla libertà in senso stretto, ma attengono all'esercizio di altri diritti

¹ Art. 2 Cost.: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo».

riconosciuti alla persona e ne costituiscono la proiezione esterna², tuttavia non costituendo ciò una discordanza tra le due definizioni.

Allo stesso modo è il caso di soffermarsi sul significato dell'aggettivo "inviolabile", il quale, se interpretato letteralmente, definisce i diritti fondamentali dell'uomo dei quali egli non può essere privato e che non ammettono revisioni né interferenze esterne. Due sono le ragioni principali che hanno portato al riconoscimento dell'inviolabilità: la primordialità che caratterizza le libertà in questione, ed il fatto che esse si prestino particolarmente ad essere limitate per assecondare esigenze di matrice pubblicistica³.

È, infatti, proprio in tema di limitazione delle libertà in esame che si fa per la prima volta riferimento alle misure cautelari personali, in qualità di più importante esempio di interferenza nei confronti di diritti costituzionalmente garantiti quali il diritto alla libertà personale enunciato dall'art. 13 Cost. ed il diritto ad essere considerati innocenti fino a definitiva pronuncia di condanna *ex art.* 27, comma 2 Cost., meglio conosciuto come presunzione di non

² L. CESARIS, sub *art.* 272, in AA. VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. CONSO – G. ILLUMINATI, Padova, 2015, 1064.

³ R. FONTI, *La tutela costituzionale delle libertà individuali*, in *Fisionomia costituzionale del processo penale*, a cura di G. DEAN, Torino, 2007, 10.

colpevolezza. Tuttavia, come affermato da autorevole dottrina, «in un ordinamento così sensibile alle esigenze di libertà del cittadino, tali restrizioni sono sempre state viste con diffidenza»⁴, ed in effetti ben può apparire paradossale, in un sistema basato sull'assoluto riconoscimento della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza, la previsione di significative compressioni di tali libertà prima di una sentenza di condanna. È infatti necessario specificare che la loro previsione all'interno del nostro ordinamento non è priva di fondamento, né di garanzie, ma al contrario la capacità di interferire con diritti costituzionalmente garantiti è a tali misure è attribuita nel perseguimento di esigenze che si trovano al pari livello con la tutela degli stessi. Si tratta di necessità di carattere collettivo e processuale determinate dalla legge, in modo da assicurare una «effettiva idoneità dei meccanismi processuali a garantire la funzionalità del processo medesimo verso il conseguimento della sua finalità istituzionale»⁵.

Nasce così una delicata questione di contemperamento tra tutele opposte ma in egual modo fondamentali, la tutela della libertà

⁴ G. PISAPIA, *Orientamenti per una riforma della custodia preventiva nel processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 1965, 72.

⁵ V. GREVI, *Alla ricerca di un processo penale «giusto»*, Milano, 2000, 10.

personale da una parte e la tutela della collettività e del corretto svolgimento del processo dall'altra. Si tratta di un problema che coinvolge l'intera disciplina delle misure cautelari personali, e pertanto, nell'affrontare tale argomento, non si può che prendere le mosse dall'analisi delle disposizioni costituzionali e sovranazionali a tutela della libertà personale.

2. L'INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE.

Come già precisato, il primo comma dell'art. 13 Cost. sancisce il principio di inviolabilità della libertà personale. Nell'analisi di tale disposizione si rileva che il criterio dell'inviolabilità della libertà personale può assumere valore sotto svariati profili⁶, potendosi rappresentare innanzitutto come una regola generale destinata a rimanere ferma ove non risulti espressamente derogata nelle forme previste dalla Costituzione, ma anche come un canone di orientamento e di interpretazione per l'applicazione delle varie normative in tema di libertà, compresi i casi in cui si renda necessario limitarla.

⁶ V. GREVI, *Libertà personale*, in *Enc. sc. soc.*, 1996.

L'inviolabilità della libertà personale si sostanzia in una serie di garanzie previste in capo all'individuo. Tra queste rilevano in particolar modo la riserva di giurisdizione e la riserva di legge in materia di provvedimenti *de libertate* prevista dall'art. 13, comma 2 Cost., che circoscrive le possibilità di restrizione della libertà personale al caso in cui questa sia disposta «per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge», presupponendo inoltre la necessità di motivare i provvedimenti idonei a limitare la garanzia *de qua*.

Ulteriori tutele si ravvisano nel divieto posto dall'art. 13, comma 4 Cost. di porre in essere qualsiasi attentato all'integrità fisica e morale delle «persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà»; nella riserva di legge in tema di previsione dei «limiti massimi della carcerazione preventiva» espressa dall'art. 13, comma 5 Cost.; nella previsione *ex art.* 111, comma 7 Cost. della ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro tutti i provvedimenti sulla libertà personale⁷.

Grazie alla predisposizione di una tale rete di limiti e garanzie a vincolare il giudice e il legislatore ordinario, è possibile

⁷ Per un approfondimento relativo alle varie garanzie v. *infra*, in questo capitolo, § 5.

dedurre che il contrasto tra i diversi interessi sottesi alla tutela delle libertà inviolabili sia stato risolto dal legislatore costituzionale mediante un sistema di regola-eccezione: fermo il principio dell'inviolabilità della libertà in esame, le relative restrizioni dovranno essere considerate come eccezioni, e dovranno rispondere a determinati requisiti richiesti dalla Costituzione stessa⁸.

Logica conclusione di quanto asserito è la considerazione secondo la quale il terreno su cui il principio di inviolabilità della libertà personale acquista maggiore rilevanza è quello del processo penale, in cui all'imputato è riconosciuta la dignità di "soggetto" – e in quanto tale titolare di tutti i diritti che trovano fondamento in Costituzione – ma in cui allo stesso tempo molti di quei diritti sono pericolosamente posti in gioco⁹. Durante il procedimento penale infatti le libertà della persona si scontrano di frequente con istituti e sistemi operativi che, nel soddisfare esigenze collettive e processuali, si rivelano tanto efficienti quanto invasivi delle garanzie fondamentali dell'individuo¹⁰. È tale circostanza, infatti, che ci consente di comprendere le ragioni che hanno indotto il

⁸ R. FONTI, *La tutela costituzionale delle libertà individuali*, cit., 12.

⁹ Cfr., seppure in riferimento al codice di rito abrogato, V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, Milano, 1976, 2.

¹⁰ Così R. FONTI, *La tutela costituzionale delle libertà individuali*, cit., 16.

legislatore costituzionale a focalizzare in particolar modo l'attenzione sull'esigenza di tutela delle libertà individuali.

2.1. EVOLUZIONE DELLA TUTELA DELLA LIBERTÀ PERSONALE NELL'AMBITO DEL PROCESSO PENALE.

Se quella delle interferenze tra la disciplina del processo penale e della libertà individuale è una problematica costante, molto diverse sono state le soluzioni adottate nel corso del tempo dai diversi ordinamenti giuridici, perciò, al fine di comprendere la portata del problema, appare qui opportuno effettuare una digressione circa l'evoluzione di tali discipline.

Il riconoscimento della libertà individuale ha profonde radici storiche: iniziò ad imporsi sin dal medioevo, quando fu per la prima volta tutelata nella sua forma più materiale, quella della cosiddetta “libertà dagli arresti” intesa come libertà negativa a non subire ingerenze altrui sul proprio corpo. Nata dall'istituto inglese dell'*habeas corpus* – un *writ* che imponeva a chi detenesse un prigioniero di dichiarare quando e per quale causa egli fosse stato arrestato – si affermò infatti la convinzione che qualsiasi forma di

detenzione, e dunque di privazione della libertà personale, dovesse essere necessariamente operata secondo il principio della stretta inerenza alla regola, e dunque in forza di previsioni legali o giudiziali, configurandosi perciò come un'eccezione¹¹. Il principio era contenuto all'interno della *Magna Charta Libertatum* – la più antica forma di Costituzione, emanata in Inghilterra nel 1215 – e fu trasfuso nel successivo *Habeas Corpus Act* del 1679.

Con l'affermarsi degli ordinamenti liberali – a partire dal XVII secolo – la libertà personale cominciò a ricevere riconoscimento e garanzia a livello costituzionale tra i “diritti di libertà” riconosciuti a tutela del cittadino di fronte agli organi dello Stato¹². Ne sono esempio la Costituzione americana del 1787, la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino francese del 1789, la Costituzione francese del 1814 ed infine in Italia, l'art. 26 dello Statuto Albertino promulgato nel 1848. Fu così raggiunto l'obiettivo di quanti, spinti da idee liberaliste, avevano combattuto contro l'assurda concezione di stampo inquisitorio secondo cui nessuna tutela era prevista per la libertà dell'imputato, il quale era

¹¹ Art. 39 della *Magna Charta* :«no free man shall be taken, imprisoned [...] or in any way destroyed, except by the lawful judgement of his Equals, and by the Law of the Land».

¹² V. GREVI, *Libertà Personale*, cit.

considerato alla stregua del colpevole, e dunque meritevole di essere privato della propria libertà¹³. Di tali rivendicazioni si era fatto portavoce il movimento dell'“illuminismo penale”, che vide tra i suoi pionieri il giurista italiano Cesare Beccaria. Egli stesso sostenne la necessità che l'inviolabilità della libertà personale fosse garantita altresì in sede di procedimento penale, con l'affermare che «la privazione della libertà, essendo una pena, non può precedere la sentenza se non quando la necessità lo chiede»¹⁴.

L'ordinamento liberale aveva portato all'assorbimento dei diritti e delle libertà fondamentali nella sua formale legalità, sbagliando però nel collocarlo nell'ambito della democrazia politica; ma è più tardi che fu commesso il più grave errore, quando il regime fascista – indubbio nemico dell'idea di giusto processo – decise di funzionalizzare la tutela di tali diritti ai valori dell'ideologia totalitaria che lo ispirava, ponendo il singolo in posizione residuale rispetto al perseguimento di interessi collettivi¹⁵. Il codice di rito del 1930, infatti, vedeva passare in secondo piano la libertà personale dell'imputato, «come se la sua

¹³ V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, cit., 4.

¹⁴ Così C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, (edizione curata da G. Francioni), Milano, 1984, 71.

¹⁵ G. AMATO, *Individuo e libertà*, cit., 301.

restrizione dovesse considerarsi del tutto normale nell'*iter* del processo»¹⁶.

Fu nel 1948, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che l'ordinamento italiano si dotò di una tutela piena nei confronti della libertà personale – in qualsiasi campo, compreso quello del procedimento penale – qualificandola come inviolabile ed enucleandola nella sfera dei diritti legati all'individuo, costruiti con una tecnica a spirale che inizia proprio dall'*habeas corpus*, il bene più “fisicamente” connesso all'individuo¹⁷. Il dettato costituzionale consacrò un nuovo equilibrio tra l'autorità e la libertà all'interno del processo penale, per cui solo in casi circoscritti e sotto ben determinate garanzie legislative e giurisdizionali può ammettersi che l'imputato venga privato della sua libertà durante lo svolgimento dell'*iter* processuale¹⁸.

2.2. IL CONTENUTO DEL DIRITTO ALLA LIBERTÀ PERSONALE.

¹⁶ V. Grevi, *Libertà personale dell'imputato e costituzione*, cit., 18.

¹⁷ R. BIN – G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2012, 70.

¹⁸ F. CALLARI, *Il periculum libertatis costituito dal rischio di realizzazione di determinati reati e le misure cautelari: il fine giustifica i mezzi?*, in *Dirittopenalecontemporaneo.it*, 12 Novembre 2012.

Per comprendere il significato intrinseco dell'art. 13 Cost. si rende necessario individuarne l'oggetto, e dunque stabilire quale sia il bene tutelato e considerato inviolabile. La dottrina ha fornito differenti interpretazioni a riguardo.

Il più risalente orientamento dottrinale ritiene – in armonia con quanto emerso dai lavori preparatori alla Costituzione – che oggetto di questo diritto sia la libertà per ciascuno di disporre del proprio essere fisico, presupponendo una tutela circoscritta alla garanzia contro arbitrarie coercizioni fisiche, come l'arresto ed ogni forma di detenzione o perquisizione. Ne deriva una concezione della libertà personale intesa come libertà fisica – in contrapposizione con le altre forme di libertà disciplinate all'interno della parte I della Costituzione – che costituisce la cosiddetta “nozione restrittiva” della libertà in questione¹⁹.

Nondimeno è andato sviluppandosi anche un diverso pensiero, riscontrabile nell'idea che l'invulnerabilità della libertà personale valga a tutelare non solo la libertà fisica, ma anche quella

¹⁹ In tal senso A. PACE, *Libertà personale (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXIV, Milano, 1974, 290; L. ELIA, *Libertà personale e misure di prevenzione*, Milano, 1962, 30 e 38; G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, 1967, 21.

morale e sociale del singolo, che corrisponde invece ad un'interpretazione più "ampia" o "estensiva"²⁰.

Nel caso delle misure cautelari personali coercitive e custodiali una prima riflessione porterebbe a preferire la concezione restrittiva di libertà personale, poiché considerata nella sua contrapposizione con una compressione decisamente fisica della libertà individuale. A ben vedere, però, nel procedimento penale figurano misure che incidono sulla libertà non solo fisica, ma anche psicofisica dell'individuo, rendendosi dunque necessaria un'interpretazione più ampia della portata di tale libertà. Considerando questo punto di vista, un provvedimento dovrà ritenersi restrittivo della libertà personale non in considerazione della qualità e gravosità dei limiti che impone all'individuo, bensì in base alla possibilità che, attraverso la limitazione della libera disponibilità della persona, si incida anche sulla sua libertà morale. La stessa Corte costituzionale ha accolto quest'ultima posizione, individuando nella "degradazione giuridica" dell'individuo l'elemento qualificante della restrizione della libertà personale, e chiarendo che per aversi un simile pregiudizio «occorre che il

²⁰ A. BARBERA, *I principi costituzionali della libertà personale*, Milano, 1971, 46.

provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'*habeas corpus*»²¹. Il concetto di degradazione giuridica è ripreso in seguito dalla Consulta, con l'affermare che «la mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere [...] è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale»²².

2.3. IL CRITERIO DEL MINOR SACRIFICIO NECESSARIO.

Resta da specificare che il carattere dell'inviolabilità proprio della libertà della persona, postula anche un altro principio fondamentale, quello del “minor sacrificio necessario”, da cui discendono i due corollari della “stretta necessità” dell'intervento restrittivo della libertà personale e del “sacrificio minimo” che ad essa deve essere imposto²³. Detti criteri si pongono alla stregua di

²¹ C. cost., 7 dicembre 1994, n. 419, in *Giur. Cost.*, 1994, 3702.

²² C. cost., 10 aprile 2001, n. 105, in *Giur. Cost.*, 2001, 675.

²³ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2016, 426.

un canone ermeneutico e di limite ultimo per il giudice che si trovi a dover applicare una misura limitativa della libertà dell'indagato o imputato²⁴.

È la stessa Corte costituzionale a stabilire che «la disciplina della materia debba essere ispirata al criterio del “minore sacrificio necessario”», elevando quest'ultimo ad indefettibile corollario del principio dell'inviolabilità della libertà personale. La compressione della stessa deve perciò essere “minima” e “strettamente necessaria”, e dunque contenuta «entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari riconoscibili nel caso concreto»²⁵, potendosi con ciò affermare che la stretta necessità sarà giustificata solo in funzione di un'esigenza tanto fondamentale quanto quella della tutela della libertà personale. È così richiamata la questione del bilanciamento tra diverse esigenze – tutela della libertà personale e tutela della collettività e della correttezza dell'accertamento penale – particolarmente ricorrente in tema di misure cautelari²⁶.

²⁴ Cfr. sul punto G. PISAPIA, *Orientamenti*, cit., 79.

²⁵ C. cost., 7 luglio 2010, n. 265, in *Giur. Cost.*, 2010, 3169.

²⁶ Come già affermato *supra*, in questo capitolo, § 1.

3. LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA.

Alle garanzie poste a tutela della libertà personale si aggiunge quella prevista dall'art. 27, comma 2 Cost. che stabilisce il principio per cui «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», da cui logicamente discende che la pena può essere irrogata soltanto dopo la sentenza irrevocabile di condanna. L'assunto è inevitabilmente legato al concetto di inviolabilità della libertà individuale, in quanto agisce come regola di trattamento e di giudizio a tutela dell'imputato *sub specie libertatis*, «fornendo il necessario supporto all'art. 13 Cost.»²⁷. È proprio tale previsione infatti – in connessione con l'art. 24, comma 2 Cost., che sancisce l'inviolabilità del diritto alla difesa – ad offrire un fondamentale criterio in vista dell'individuazione degli scopi e dei modi che devono accompagnare le eventuali restrizioni della libertà personale²⁸.

In definitiva è da ritenere che i diversi princìpi sovraordinati si intreccino fino a formare un disegno unitario che trova conferma

²⁷ V. GREVI, *Libertà personale dell'imputato e Costituzione*, cit., 22.

²⁸ *Ibidem*, 23.

negli stessi lavori preparatori dell'Assemblea costituente²⁹. L'istituto della custodia cautelare costituisce così un collegamento tra le suddette garanzie, trovandosi in un rapporto di “coesistenza necessitata”³⁰ con la presunzione di non colpevolezza, dal momento che se da un lato quest'ultima presupporrebbe che l'imputato non possa mai essere privato della propria libertà individuale, dall'altro la previsione di istituti quali la custodia cautelare rappresentano un'eccezione a tale regola.

È tuttavia necessario chiarire da fin da subito la questione relativa alla formula negativa impiegata all'art. 27, comma 2 Cost. nell'affermare che l'imputato – prima della condanna – è considerato “non colpevole”, piuttosto che “innocente”. La scelta di utilizzare questa locuzione ha suscitato accesi dibattiti in dottrina, dal momento che le intenzioni del Costituente nell'adoperare tale perifrasi negativa sono difficilmente conoscibili³¹. Alcuni vi hanno

²⁹ Dai lavori preparatori emerge l'intervento dell'on. Leone, il quale individuava nella presunzione di non colpevolezza il riflesso di un'esigenza diretta a delimitare la carcerazione preventiva, stabilendo che di regola fosse escluso che un cittadino potesse vedersi limitare la propria libertà personale prima di essere dichiarato colpevole.

³⁰ La definizione è di P. PAULESU, *Presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino, 2009, 72.

³¹ L'unica informazione che trapela dai lavori preparatori è che la formula classica della “presunzione di innocenza” fu inizialmente approvata dalla prima sottocommissione, ma fu successivamente modificata in “presunzione di non colpevolezza” dal Comitato di redazione, per poi essere varata dall'Assemblea